Civile Ord. Sez. 5 Num. 25870 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
Data pubblicazione: 28/09/2026

INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – TRIBUTI VARI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5756/2019 R.G. proposto da:

MARRONE NICOLETTA, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo De Maio in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 1° novembre 2025,

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro-tempore*, e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante *pro-tempore,* entrambe domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sono rappresentate e difese *ex lege*,

- controricorrenti -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania – sez. n. 8 - n. 6696/2018, depositata l'11 luglio 2018;

udita la relazione svolta nell'adunanza in camera di consiglio del 15 settembre 2026 dalla presidente Roberta Crucitti.

FATTI DI CAUSA

1. L'Agente per la riscossione Equitalia Sud s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione) notificava, in data 7 gennaio 2016, a Nicoletta Marrone l'intimazione di pagamento n. 071-2015-9098911023-000, con cui veniva richiesto il pagamento di n. 23 cartelle di pagamento non onorate, per un importo complessivo di € 1.231.939,52 per tributi erariali, tributi locali, sanzioni amministrative ed altro.

2. Avverso tale intimazione di pagamento Nicoletta Marrone proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 21167/2016, pronunciata il 27 giugno 2016, e depositata il 15 dicembre 2016, lo accoglieva parzialmente, annullando l'intimazione di pagamento limitatamente al credito di cui alla cartella presupposta n. 071-2014-1169676060-000, dell'importo di € 1.178.939,70, e rigettando nel resto, con compensazione delle spese di lite.

3. Interposto gravame sia dall'Agenzia delle Entrate che dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nonché appello incidentale dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania – sez. n. 8, con sentenza n. 6696/2018, pronunciata il 27 giugno 2018, e depositata in segreteria l'11 luglio 2018, riuniti i giudizi accoglieva entrambi gli appelli principali, dichiarando legittima l'intimazione di pagamento impugnata anche con riferimento alla cartella di pagamento presupposta n. 071-2014-1169676060-000, e confermando nel resto la sentenza impugnata; rigettava

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

inoltre l'appello incidentale della contribuente, con spese compensate.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Nicoletta Marrone, sulla base di un unico motivo.

Resistono con controricorso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate–Riscossione.

5. Con decreto presidenziale del 7 luglio 2025 è stata, quindi, fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l'adunanza in camera di consiglio del 4 novembre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-*bis*.1 c.p.c.

All'esito di tale adunanza la Corte emetteva ordinanza interlocutoria n. 6410/2026, depositata il 18 marzo 2026, la quale disponeva il rinvio a nuovo ruolo, in quanto l'avviso di trattazione della causa non era stato notificato al precedente difensore della ricorrente, a causa del decesso di tale precedente difensore e della nomina di nuovo difensore, avvenuta tuttavia in un momento in cui non avrebbe consentito la tempestiva notificazione di tale avviso.

6. Con successivo decreto presidenziale del 7 maggio 2026 è stata, quindi, fissata nuovamente la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l'adunanza in camera di consiglio del 15 settembre 2026, ai sensi degli artt. 375, secondo comma 2, e 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso Nicoletta Marrone deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140 e 148 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), dello stesso codice di rito.

Rileva, in particolare, che le notifiche delle cartelle di pagamento presupposte rispetto all'intimazione di pagamento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

impugnate erano da considerarsi nulle, in quanto effettuate nelle mani di una persona non convivente, né addetta alla ricezione, e che non sarebbe stata dimostrata l'effettiva ricezione, da parte della contribuente, della raccomandata c.d. informativa.

2. Il motivo è infondato.

La ricorrente lamenta che, con riferimento alle cartelle di pagamento relativamente alle quali è stata proposta l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 071-2015-9098911023-000, la notifica di tali cartelle non potrebbe essere considerata valida, in quanto effettuata a mani di soggetti (Giannangeli Pietro, qualificatosi "cugino", o Donofrio Stefano, qualificatosi "nipote") non conviventi con essa; ella, inoltre, non avrebbe mai ricevuto la notificazione della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.

Deve, tuttavia, rilevarsi che le notifiche in esame sono state effettuate ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., presso l'indirizzo del destinatario ed a mani di "persona di famiglia".

A tal proposito, va evidenziato che la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, *iuris tantum*, che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso, restando, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (Cass. 28 aprile 2021, n. 11228; Cass. 18 giugno 2020, n. 11815).

La qualità di "persona di famiglia" o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto, inoltre, si presume *iuris tantum* dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate (da ultimo, Cass. 2 gennaio 2024, n. 53; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27587).

Nel caso di specie, tutte le cartelle presupposte alle quali si riferisce l'impugnazione dell'intimazione di pagamento sono state notificate o a Giannangeli Pietro (qualificatosi cugino), o a Donofrio Stefano (qualificato nipote), in alcuni casi anche con ritiro giusta delega. Tali rapporti di parentela non sono stati contestati, ed anzi, la frequenza della presenza di tali soggetti presso il domicilio della contribuente porta a ritenere che, pur nell'eventuale assenza di una convivenza, essi dovessero essere comunque vicini, dal punto di vista familiare, alla sig.ra Marrone, in maniera tale da far ritenere che fossero, per l'appunto, persone di famiglia che avrebbero consegnato l'atto alla contribuente.

Per quel che riguarda, invece, la dedotta mancata ricezione della c.d. raccomandata informativa, l'art. 60, comma 1, lett. b-*bis*) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., l'invio della raccomandata informativa anche ove l'atto sia consegnato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nelle mani di persona di famiglia, quale adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato l'invio di tali raccomandate, adempimento che è di per sé sufficiente ai fini del perfezionamento della notificazione, non essendo prevista la necessità della prova della ricezione della stessa (Cass., sez. un., 31 luglio 2017, n. 18992, con riferimento all'analoga ipotesi della raccomandata effettuata a mani del portiere).

3. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

4.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare Marrone Nicoletta tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna Nicoletta Marrone alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 13.800,00 per compensi oltre le spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2026.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il Presidente est.
(Roberta Crucitti)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale